*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 115° — Numero 161**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

***PARTE PRIMA*** ROMA - **Giovedì, 20 giugno 1974** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139**
**AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508**

**PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO**

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)**

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI

## REGIONI



## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 161 DEL 20 GIUGNO 1974:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 51: **Silos Livornesi, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 3 giugno 1974. — **ERG - Raffineria Edoardo Garrone, società per azioni, in Genova-San Quirico:** Obbligazioni sorteggiate il 3 giugno 1974. — **Comune di Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 20 maggio 1974. — **Giulio Fiocchi, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1974. — **Ercole Marelli & C., società per azioni, in Milano:** Rimborso di obbligazioni. — **F.I.A.M.M. - Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 maggio 1974. — **S.A.V.E.S. - Società Azionaria Vestiari e Stoffe, società per azioni, in Alessandria:** Obbligazioni sorteggiate il 10 giugno 1974. — **Società Nazionale Ferro Metalli Carboni, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 3 giugno 1974. — **« La Centrale » Finanziaria Generale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % - Emissione 1961, sorteggiate il 6 giugno 1974. — **« La Centrale » Finanziaria Generale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % - Emissione 1962, sorteggiate il 5 giugno 1974. — **« La Centrale » Finanziaria Generale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % - Emissione 1958, sorteggiate il 3 giugno 1974. — **Mediofina - Compagnia Finanziaria, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1974. — **Fornaci Scanu, società per azioni, in Guspini:** Obbligazioni sorteggiate il 5 giugno 1974. — **O.R.S.A. - Olonia Resine Sintetiche Affini, società per azioni, in Gorla Minore:** Obbligazioni sorteggiate l'8 giugno 1974. — **Autostrada dei Fiori, società per azioni, in Savona:** Errata-corrige.

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1974, n. **230**.

**Modificazione allo statuto della libera Università degli studi di Urbino.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato con appresso:

Art. 80 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto quello di « Tossicologia industriale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1974*
*Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 31.* — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1974, n. **231**.

**Autorizzazione all'istituto per ciechi « Francesco Cavazza », in Bologna, ad accettare una eredità.**

N. 231. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'istituto per ciechi « Francesco Cavazza », in Bologna, viene autorizzato ad accettare l'eredità, consistente in beni immobili del valore periziato di L. 67.000.000, disposta dalla sig.na Iole Zurla con testamento olografo in data 7 agosto 1965, pubblicato con verbale del 27 settembre 1971, numero 56283 di repertorio, a rogito del dott. Riccardo Guidi, notaio in Bologna, e depositato all'ufficio del registro, atti pubblici, di Bologna il 29 settembre successivo, al n. 13267.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1974*
*Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 11.* — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1974, n. **232**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Michele e di S. Martino, in Maissana.**

N. 232. Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Luni, ossia La Spezia, Sarzana e Brugnato in data 13 marzo 1973, relativo alla unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Michele, in frazione Ossegna, e di S. Martino, in frazione Cembrano del comune di Maissana (La Spezia).

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1974*
*Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 9.* — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1974, n. 233.

**Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione e di culto denominata « Centro di spiritualità », in Mondovì.**

N. 233. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di religione e di culto denominata « Centro di spiritualità », in Mondovì (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1974*
*Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 16.* — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1974, n. 234.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione delle parrocchie di S. Michele arcangelo e di S. Gabriele, in Cava dei Tirreni.**

N. 234. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cava dei Tirreni in data 19 luglio 1973, relativo alla separazione della parrocchia di S. Michele arcangelo in S. Arcangelo da quella di S. Gabriele ai Pianesi, in Cava dei Tirreni (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1974*
*Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 15.* — SCIARRETTA.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1974, n. 235.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della vicaria curata autonoma di S. Bernardino da Siena, in Tivoli.**

N. 235. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Tivoli in data 25 giugno 1971, integrato con due dichiarazioni di pari data ed una del giorno successivo, relativo alla elevazione in parrocchia della vicaria curata autonoma di S. Bernardino da Siena, in rione Braschi del comune di Tivoli (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1974*
*Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 13.* — SCIARRETTA

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1974.

**Sostituzione di due membri effettivi e di un membro supplente della commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Bari.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandato al Ministero dei lavori pubblici la nomina presso ciascun provveditorato alle opere pubbliche di una commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso art. 2;

Visto il decreto ministeriale n. 24752 del 23 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1960, registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 6, con il quale è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Bari, la commissione di cui allo art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Vista la legge 18 febbraio 1959, n. 86;

Considerato che l'art. 3 della cennata legge n. 86, reca aggiunta all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, facendo obbligo al Ministero dei lavori pubblici di nominare i supplenti per ogni componente della commissione in parola;

Visti i decreti ministeriali n. 7462 del 2 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1963, registro n. 24 Lavori pubblici, foglio n. 297 e n. 10807 del 7 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1970, registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 5, con i quali gli ispettori generali dott. ing. Vincenzo Minchelli e dott. ing. Ugo Iannelli, sono stati nominati membri effettivi del collegio di che trattasi;

Visto il decreto ministeriale n. 4322 del 17 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1971, registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 84, con il quale il dott. ing. Sebastiano Migneco, ingegnere capo del genio civile è stato nominato membro supplente dello stesso collegio;

Considerato che i predetti sono stati collocati a riposo e transitati alla regione per cui occorre procedere alla loro sostituzione;

Vista la nota n. 1247 del 22 novembre 1973 della presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici con la quale è stato provveduto alle relative designazioni nelle persone degli ispettori generali del genio civile dott. ing. Salvatore Lupino, dott. ing. Vincenzo Vitellozzi e dell'ingegnere capo del genio civile dott. ingegner Francesco Sellitti;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto gli ispettori generali del genio civile dott. ing. Salvatore Lupino ed il dott. ing. Vincenzo Vitellozzi, sono nominati membri effettivi della commissione di cui alle premesse, in sostituzione dei pari grado dott. ing. Vincenzo Minchelli transitato alla regione e del dott. ing. Ugo Iannelli, collocati a riposo.

Art. 2.

Sempre a decorrere dalla stessa data il dott. ingegner Francesco Sellitti, ingegnere capo del genio civile è nominato membro supplente della commissione stessa, in sostituzione del pari grado dott. ing. Sebastiano Migneco, collocato a riposo.

Roma, addì 20 marzo 1974

*Il Ministro*: LAURICELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1974*
*Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 20*

(4779)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1974.

**Autorizzazione alla S.p.a. Magazzini generali raccordati di Cesena ad ampliare il magazzino generale esercitato in Cesena.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 16 luglio 1968 e 24 marzo 1970 con i quali la S.p.a. Magazzini generali raccordati di Cesena è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Cesena, via Cavalcavia, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 22 giugno 1973 con la quale la predetta società ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il magazzino generale con otto nuovi locali;

Vista la deliberazione n. 508 del 25 giugno 1973, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti i documenti allegati all'istanza di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Magazzini generali raccordati di Cesena è autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Cesena, via Cavalcavia, con otto nuovi locali, distinti con i numeri: 16/*B*, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23, per una superficie complessiva di mq. 4.370, meglio descritti nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

Nei locali distinti con i numeri 22 e 23 possono essere depositate solo merci nazionali e nazionalizzate, e in quelli distinti con i numeri 16/*B*, 17, 18, 19, 20 e 21 anche merci estere.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nei locali di cui al precedente articolo, si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

L'ammontare del deposito cauzionale che la società è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale è elevato da L. 10.000.000 (diecimilioni) a L. 15.000.000 (quindicimilioni), salvo successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1974

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DE MITA

p. *Il Ministro per le finanze*
AMADEI

**(4776)**

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1974.

**Sostituzione di un membro del comitato di amministrazione del Fondo assistenza sociale lavoratori portuali.**

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 22 marzo 1967, n. 161, istitutiva del Fondo assistenza sociale lavoratori portuali;

Visto il proprio decreto in data 20 gennaio 1972 con il quale è stato ricostituito il comitato di amministrazione del predetto Fondo comprendente, tra gli altri, il prof. Manlio Lo Vecchio Musti, in rappresentanza della Confederazione generale italiana del commercio e del turismo;

Vista la lettera in data 13 marzo 1974 con la quale il nominato prof. Manlio Lo Vecchio Musti ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico;

Vista la lettera n. 79 in data 2 maggio 1974, con cui la predetta Confederazione generale italiana del commercio e del turismo ha designato il dott. Rocco Sorace in sostituzione del prof. Manlio Lo Vecchio Musti, quale proprio rappresentante;

Decreta:

A decorrere dalla data odierna, il dott. Rocco Sorace è nominato membro del comitato di amministrazione del Fondo assistenza sociale lavoratori portuali, in sostituzione del prof. Manlio Lo Vecchio Musti, in rappresentanza della Confederazione generale italiana del commercio e del turismo.

Roma, addì 18 maggio 1974

*Il Ministro*: COPPO

**(4775)**

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1974.

**Sostituzione del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 30 dicembre 1963, con il quale l'avv. Luigi Frezza fu nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone;

Considerata l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli organi amministrativi della predetta camera, dato il lungo periodo trascorso dalla

loro nomina e tenuto conto dei mutamenti verificatisi, in tale periodo, nella situazione economica della provincia di Frosinone;

Considerato che il prefetto di Frosinone ha inviato le richieste designazioni per la nomina del nuovo presidente;

Decreta:

Art. 1.

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone è sciolta.

Art. 2.

Il dott. Angelo Picano è nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone, in sostituzione dell'avv. Luigi Frezza.

Art. 3.

Il prefetto di Frosinone, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e della legge 12 luglio 1951, n. 560, disporrà i provvedimenti necessari alla ricostituzione di detta giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1974

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DE MITA

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
BISAGLIA

**(4772)**

---

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1974.
**Norme sui servizi di telecomunicazioni d'emergenza.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 217 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, relativa alla organizzazione della protezione civile in caso di calamità naturali;

Sentito il consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Nei casi di calamità naturali o in analoghe situazioni di pubblica emergenza, a seguito delle quali risultino interrotte le normali comunicazioni telegrafiche o telefoniche ad uso pubblico, i titolari di concessioni per l'esercizio di stazioni di radioamatore, i titolari di concessioni di collegamenti in ponte-radio ad uso privato nonchè i concessionari di linee telefoniche ad uso privato, sono tenuti a titolo gratuito nei limiti stabiliti dall'art. 6, ad effettuare o a consentire che si effettui sulle loro apparecchiature e impianti, traffico di servizio dell'Amministrazione, o comunque traffico inerente alle operazioni di soccorso ed alle comunicazioni sullo stato e sulla ricerca di persone e di cose, alle condizioni e modalità stabilite negli articoli seguenti.

Art. 2.

Il dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici presente sul posto, si metterà in contatto immediatamente con i radioamatori più vicini, i quali sono tenuti a mettersi a disposizione del predetto dipendente unitamente ai loro impianti, affinchè sia reso possibile il più celere contatto con altro radioamatore, il quale, ricevuto l'appello, provvederà a dare immediata comunicazione di quanto appreso alla più vicina autorità di pubblica sicurezza.

Art 3.

Dopo aver avuto assicurazione che l'autorità di pubblica sicurezza è a conoscenza della situzione di emergenza, il radioamatore che ha lanciato l'appello dalla zona sinistrata, è tenuto a trasmettere, su invito del dipendente indicato nel precedente art. 2, comunicazioni di servizio e comunicazioni inerenti alle operazioni di soccorso o allo stato e alla ricerca di persone o di cose.

Art. 4.

Per lo svolgimento del traffico di cui all'articolo precedente, il radioamatore in contatto con il corrispondente che, nella zona sinistrata ha lanciato l'appello di soccorso, dovrà mettersi in contatto con l'ufficio p.t. più vicino in grado di istradare nella rete pubblica, le comunicazioni che via via perverranno dalla zona sinistrata e di ricevere e ritrasmettere i messaggi destinati a quest'ultima.

Art. 5.

Qualora nella zona sinistrata non vi fossero stazioni di radioamatore, e vi fossero stazioni di concessionari di collegamenti radioelettrici o telefonici, ad uso privato, il dipendente di cui al precedente art. 2, si metterà in contatto immediatamente con i predetti concessionari o loro dipendenti addetti all'esercizio della concessione, i quali dovranno mettersi a disposizione per stabilire collegamenti con punti terminali o intermedi degli impianti oggetto delle concessioni. Le persone addette a tali punti dovranno dare immediata comunicazione dei messaggi ricevuti alla più vicina autorità di pubblica sicurezza.

Art. 6.

Gli obblighi contenuti nelle norme del presente decreto, permangono per tutta la durata dell'emergenza, secondo le necessità riconosciute dall'Amministrazione, fatta salva comunque la facoltà dell'Amministrazione, tenuto conto della situazione, di partecipare la cessazione dagli obblighi medesimi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1974

*Il Ministro*: TOGNI

**(4767)**

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1974.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola di consumo, produzione e lavoro S. Mauro a r.l., in Buscate.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 16 gennaio 1974 e 11 febbraio 1974 alla società cooperativa agricola di consumo, produzione e lavoro S. Mauro, società cooperativa a r.l. con sede in Buscate (Milano), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa agricola di consumo, produzione e lavoro S. Mauro, società cooperativa a r.l. con sede in Buscate (Milano), costituita per rogito notaio dott. Domenico Moretti in data 20 luglio 1946 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e la sig.ra Giovanna Camurri ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1974

(4781) *Il Ministro*: BERTOLDI

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1974.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo di Cellina a r.l., in Cellina di Leggiuno Sangiano.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 15 e 16 ottobre 1973 alla società cooperativa di consumo di Cellina a r.l., con sede in Cellina di Leggiuno Sangiano (Varese), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di consumo di Cellina a r.l., con sede in Cellina di Leggiuno Sangiano (Varese), costituita per rogito notaio dott. Ambrogio Reggiori in data 14 aprile 1929 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Francesco De Marinis ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1974

(4783) *Il Ministro*: BERTOLDI

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1974.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Unione cooperativa S. Sebastiano a r.l., in Bareggio.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 14 marzo 1974 alla società cooperativa Unione cooperativa S. Sebastiano a r.l., con sede in Bareggio (Milano), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa Unione cooperativa S. Sebastiano a r.l., con sede in Bareggio (Milano), costituita per rogito notaio avv. Federico Guasti in data 5 dicembre 1911 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e la sig.ra Giovanna Camurri ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1974

(4782) *Il Ministro*: BERTOLDI

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1974.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « Costanza », cooperativa a responsabilità limitata, in Napoli.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti a suo tempo effettuati nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro « Costanza », cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli e, in particolare, visto il bilancio dell'ente al 31 dicembre 1971 da cui si rileva che l'ente predetto non ha attività per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro « Costanza », cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Bianca Fusco in data 9 novembre 1962 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Michele Serrao ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1974

(4780) *Il Ministro*: BERTOLDI

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1974, registro n. 15 Giustizia, foglio n. 360, il ricorso proposto dal dott. Antonio Mula, magistrato di corte d'appello, avverso la reiezione della istanza tendente ad ottenere i benefici di cui all'art. 43 del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive disposizioni e quelli di cui all'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, ai fini dell'inquadramento, è in parte accolto e in parte respinto.

(4786)

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1974, registro n. 15 Giustizia, foglio n. 361, il ricorso proposto dal dott. Giuseppe Lombardo, magistrato di corte d'appello, avverso la reiezione dell'istanza tendente ad ottenere l'applicazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, ai fini dell'inquadramento, è respinto.

(4787)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Scioglimento della società cooperativa edilizia « Primula » in Piacenza

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 aprile 1974, la società cooperativa edilizia « Primula », con sede in Piacenza, costituita per rogito Pier Germano Bongiorno in data 30 marzo 1965, rep. 1848, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

(4785)

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione al comune di Castello d'Argile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1974, il comune di Castello d'Argile (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.138.188, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennao 1945, n. 51.

(1723/M)

### Autorizzazione al comune di Granarolo dell'Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1974, il comune di Granarolo dell'Emilia (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.775.102, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1724/M)

### Autorizzazione al comune di Sarconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1974, il comune di Sarconi (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.404.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1725/M)

### Autorizzazione al comune di Granaglione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1974, il comune di Granaglione (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.938.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1743/M)

### Autorizzazione al comune di Gaggio Montano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1974, il comune di Gaggio Montano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.157.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1744/M)

### Autorizzazione al comune di Dozza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1974, il comune di Dozza (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.314.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1745/M)

### Autorizzazione al comune di Castiglione dei Pepoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1974, il comune di Castiglione dei Pepoli (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 239.083.982, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1746/M)

### Autorizzazione al comune di Castenaso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1974, il comune di Castenaso (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1747/M)

### Autorizzazione al comune di Castel Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1974, il comune di Castel Maggiore (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1748/M)

### Autorizzazione al comune di Castel di Casio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1974, il comune di Castel di Casio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.598.891, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1749/M)

**Autorizzazione al comune di San Giorgio la Molara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1974, il comune di San Giorgio la Molara (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.095.558, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1750/M)**

**Autorizzazione al comune di Chiaravalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1974, il comune di Chiaravalle (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 235.591.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1751/M)**

**Autorizzazione al comune di Valenzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1974, il comune di Valenzano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.851.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1752/M)**

**Autorizzazione al comune di Castelbottaccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1974, il comune di Castelbottaccio (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.328.366, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1753/M)**

**Autorizzazione al comune di Castropignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1974, il comune di Castropignano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.256.094, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1754/M)**

**Autorizzazione al comune di Cercepiccola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1974, il comune di Cercepiccola (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.976.217, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1755/M)**

**Autorizzazione al comune di Mirabello Sannitico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1974, il comune di Mirabello Sannitico (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.372.571, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1756/M)**

**Autorizzazione al comune di Montenero di Bisaccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1974, il comune di Montenero di Bisaccia (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.645.413, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1757/M)**

**Autorizzazione al comune di Camagna Monferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1974, il comune di Camagna Monferrato (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.850.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1758/M)**

**Autorizzazione al comune di Sant'Agata de' Goti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1974, il comune di Sant'Agata de' Goti (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 112.783.153, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1759/M)**

**Autorizzazione al comune di Sgonico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1974, il comune di Sgonico (Trieste) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 38.749.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1760/M)**

**Autorizzazione al comune di Monrupino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1974, il comune di Monrupino (Trieste) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1761/M)**

**Autorizzazione al comune di Sauris ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1974, il comune di Sauris (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1762/M)**

**Autorizzazione al comune di Codroipo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1974, il comune di Codroipo (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1763/M)**

### Autorizzazione al comune di Pantelleria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1974, il comune di Pantelleria (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 490.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1764/M)**

### Autorizzazione al comune di Valderice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1974, il comune di Valderice (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 427.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1765/M)**

### Autorizzazione al comune di Lusevera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1974, il comune di Lusevera (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1766/M)**

### Autorizzazione al comune di Aiello del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1974, il comune di Aiello del Friuli (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1767/M)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 112

**Corso dei cambi del 17 giugno 1974 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 652,25 | 652,25 | 652,50 | 652,25 | 643 — | 652,20 | 652 — | 652,25 | 652,25 | 652,25 |
| Dollaro canadese | 677 — | 677 — | 676 — | 677 — | 668 — | 667 — | 676,70 | 677 — | 677,— | 677 — |
| Franco svizzero | 218,25 | 218,25 | 218,20 | 218,25 | 214,50 | 218,20 | 218 — | 218,25 | 218,25 | 218,25 |
| Corona danese | 109,30 | 109,30 | 109,30 | 109,30 | 107,50 | 109,25 | 109,20 | 109,30 | 109,30 | 109,30 |
| Corona norvegese | 120,41 | 120,41 | 120,60 | 120,41 | 118 — | 120,40 | 120,38 | 120,41 | 120,41 | 120,40 |
| Corona svedese | 149,30 | 149,30 | 149,50 | 149,30 | 147 — | 149,20 | 149,20 | 149,30 | 149,30 | 149,30 |
| Fiorino olandese | 246,62 | 246,62 | 246,75 | 246,62 | 241 — | 246,60 | 246,59 | 246,62 | 246,62 | 246,60 |
| Franco belga | 17,2350 | 17,235 | 17,23 | 17,2350 | 16,80 | 17,22 | 17,2325 | 17,2350 | 17,23 | 17,60 |
| Franco francese | 132,63 | 132,63 | 132,90 | 132,63 | 131,50 | 132,65 | 132,69 | 132,63 | 132,63 | 132,60 |
| Lira sterlina | 1558,80 | 1558,80 | 1561 — | 1558,80 | 1540 — | 1558,90 | 1558,50 | 1558,80 | 1558,80 | 1558,80 |
| Marco germanico | 259,42 | 259,42 | 259,50 | 259,42 | 252,50 | 259,40 | 259,40 | 259,42 | 259,42 | 259,40 |
| Scellino austriaco | 36,08 | 36,08 | 36,10 | 36,08 | 35,05 | 36,10 | 36,09 | 36,08 | 36,08 | 36,08 |
| Escudo portoghese | 26,37 | 26,37 | 26,40 | 26,37 | 25,05 | 26,35 | 26,4475 | 26,37 | 26,37 | 26,35 |
| Peseta spagnola | 11,41 | 11,41 | 11,42 | 11,41 | 11,25 | 11,40 | 11,4150 | 11,41 | 11,41 | 11,40 |
| Yen giapponese | 2,3120 | 2,312 | 2,32 | 2,3120 | 2,15 | 2,31 | 2,31 | 2,3120 | 2,31 | 2,31 |

**Media dei titoli del 17 giugno 1974**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 81,725 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,875 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 84,950 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 87,250 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 87,800 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 86,700 |
| » 5 % (Beni esteri) | 86,450 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 88,400 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 86,925 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 88,525 |
| » 6 % » » 1970-85 | 90,950 |
| » 6 % » » 1971-86 | 91,425 |
| » 6 % » » 1972-87 | 91,325 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 100,30 |
| » » » 5,50 % 1976 | 100,75 |
| » » » 5 % 1977 | 99,225 |
| » » » 5,50 % 1977 | 100,45 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,95 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975) | 96,425 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 95,625 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 88,050 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 85,875 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 89 — |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 89,150 |
| » 5,50 % ( » 1° aprile 1982) | 86,100 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: FRATTAROLI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 17 giugno 1974**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 652,125 |
| Dollaro canadese | 676,85 |
| Franco svizzero | 218,125 |
| Corona danese | 109,25 |
| Corona norvegese | 120,395 |
| Corona svedese | 149,25 |
| Fiorino olandese | 246,605 |
| Franco belga | 17,234 |
| Franco francese | 132,66 |
| Lira sterlina | 1558,65 |
| Marco germanico | 259,41 |
| Scellino austriaco | 36,085 |
| Escudo portoghese | 26,409 |
| Peseta spagnola | 11,412 |
| Yen giapponese | 2,311 |

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Restituzioni applicabili dal 25 ottobre 1971 al 5 novembre 1971 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti (CEE) n. 2264/71 e n. 2333/71.**

(in unità di conto per 100 kg, salvo diversa indicazione — 1 unità di conto = lire italiane 625)

| Numero della tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Codice | Ammontare della restituzione |
|---|---|---|---|
| 04.01 | Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati: | | |
| | ex A diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6%: | | |
| | (I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 2,6%: | | |
| | (a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri | 0100 11 | 0,80 |
| | (b) altri . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0100 16 | — |
| | (II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 2,6% e inferiore o uguale a 3%: | | |
| | (a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri | 0100 21 | 1,60 |
| | (b) altri . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0100 26 | — |
| | (III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3%: | | |
| | (a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri | 0100 31 | |
| | per le esportazioni verso: | | |
| | — la zona A (8) . . . . . . . . . . . . | | 1,60 |
| | — le altre destinazioni . . . . . . . . . . . | | 2,80 |
| | (b) altri . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0100 36 | — |
| | ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse: | | |
| | I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21% . . . . . . . | 0200 00 | — |
| | II. superiore a 21% e inferiore o uguale a 45%: | | |
| | (a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39%: | | |
| | (1) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg | 0300 12 | 16,00 |
| | (2) non nominati . . . . . . . . . . . . . | 0300 17 | — |
| | (b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39% . . . | 0300 20 | — |
| | III. superiore a 45% . . . . . . . . . . . . . | 0400 00 | — |
| 04.02 | Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati: | | |
| | A. senza aggiunta di zuccheri: | | |
| | II. latte e crema di latte, in polvere o granulati: | | |
| | a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse: | | |
| | 1. inferiore o uguale a 1,5% . . . . . . . . . . . | 0620 00 | — |
| | 2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%: | | |
| | (aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11% | 0720 10 | — |
| | (bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed inferiore o uguale a 17%: | | |
| | (11) condizionati per la vendita al minuto . . . . . . | 0720 22 | 8,28 |
| | (22) altri . . . . . . . . . . . . . . . . | 0720 27 | — |
| | (cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%: | | |
| | (11) condizionati per la vendita al minuto . . . . . . | 0720 32 | 12,42 |
| | (22) altri . . . . . . . . . . . . . . . . | 0720 37 | — |

| Numero della tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Codice | Ammontare della restituzione |
|---|---|---|---|
| 04.02 (*segue*) | (dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %: | | |
| | (11) condizionati per la vendita al minuto . . . . . . | 0720 42 | 25,00 |
| | (22) altri . . . . . . . . . . . . . . . . | 0720 47 | — |
| | 3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %: | | |
| | (aa) condizionati per la vendita al minuto . . . . . . . | 0820 11 | 26,88 |
| | (bb) altri . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0820 21 | — |
| | 4. superiore a 29 %: | | |
| | (aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %: | | |
| | (11) condizionati per la vendita al minuto . . . . . . | 0920 12 | 26,88 |
| | (22) altri . . . . . . . . . . . . . . . | 0920 17 | — |
| | (bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %: | | |
| | (11) condizionati in scatole per la vendita al minuto . . . . | 0920 22 | 26,88 |
| | (22) altri . . . . . . . . . . . . . . . | 0920 27 | — |
| | b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse: | | |
| | 1. inferiore o uguale a 1,5 % . . . . . . . . . . . | 1020 00 | — |
| | 2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %: | | |
| | (aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 % | 1120 10 | — |
| | (bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 % | 1120 20 | — |
| | (cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 % | 1120 30 | — |
| | (dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 % . . | 1120 40 | — |
| | 3. superiore a 27 % e inferiore o uguale a 29 % . . . . . . | 1220 00 | — |
| | 4. superiore a 29 %: | | |
| | (aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 % | 1320 10 | — |
| | (bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 % . . . | 1320 20 | — |
| | III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati: | | |
| | a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %: | | |
| | ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %: | | |
| | (aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 % | 1410 10 | 3,20 |
| | (bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7 % . . | 1410 20 | 8,80 |
| | 2. altri . . . . . . . . . . . . . . . . | 1510 00 | 10,40 |
| | b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse: | | |
| | ex 1. inferiore o uguale a 45 %: | | |
| | (aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 %: | | |
| | (11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg | 1610 12 | 3,20 |
| | (22) non nominati . . . . . . | 1610 17 | — |
| | (bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7 % e inferiore o uguale a 8,9 %: | | |
| | (11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg | 1610 22 | 8,80 |
| | (22) non nominati . . . . . . . . . | 1610 27 | — |
| | (cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9 % e inferiore o uguale a 11 %: | | |
| | (11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg | 1610 32 | 10,40 |
| | (22) non nominati . . . . . . . . . . . . | 1610 34 | — |

| Numero della tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Codice | Ammontare della restituzione |
|---|---|---|---|
| 04.02 (*segue*) | (dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 21 % | 1610 38 | — |
| | (ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %: | | |
| | (11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg | 1610 43 | 16,00 |
| | (22) non nominati . . . . . . . . . . . . | 1610 48 | — |
| | (ff) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 % . . | 1610 52 | — |
| | 2. superiore a 45 % . . . . . . . . . . . . . | 1710 00 | — |
| | B. con aggiunta di zuccheri: | | |
| | I. latte e crema di latte, in polvere o granulati: | | |
| | ex b) altri, escluso il siero di latte: | | |
| | 1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse: | | |
| | aa) inferiore o uguale a 1,5 % . . . . . . . . . . | 2220 00 | — (1) per kg |
| | bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %: | | |
| | (11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 % | 2320 10 | — (1) per kg |
| | (22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %: | | |
| | (aaa) condizionati per la vendita al minuto . . . . . | 2320 22 | 0,0828 (1) per kg |
| | (bbb) altri . . . . . . . . . . . . . . | 2320 27 | — (1) per kg |
| | (33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %: | | |
| | (aaa) condizionati per la vendita al minuto . . . . . | 2320 32 | 0,1242 (1) per kg |
| | (bbb) altri . . . . . . . . . . . . . . | 2320 37 | — (1) per kg |
| | (44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %: | | |
| | (aaa) condizionati per la vendita al minuto . . . . . | 2320 42 | 0,2500 (1) per kg |
| | (bbb) altri . . . . . . . . . . . . . . | 2320 47 | — (1) per kg |
| | cc) superiore a 27 %: | | |
| | (11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%: | | |
| | (aaa) condizionati per la vendita al minuto . . . . . | 2420 12 | 0,2688 (1) per kg |
| | (bbb) altri . . . . . . . . . . . . . . | 2420 17 | — (1) per kg |
| | (22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %: | | |
| | (aaa) condizionati per la vendita al minuto . . . . . | 2420 22 | 0,2688 (1) per kg |
| | (bbb) altri . . . . . . . . . . . . . . | 2420 27 | — (1) per kg |
| | 2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse: | | |
| | aa) inferiore o uguale a 1,5 % . . . . . . . . . . | 2520 00 | — (1) per kg |
| | bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %: | | |
| | (11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11% | 2620 10 | — (1) per kg |
| | (22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 % | 2620 20 | — (1) per kg |
| | (33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 % | 2620 30 | — (1) per kg |
| | (44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 % . . | 2620 40 | — (1) per kg |

| Numero della tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Codice | Ammontare della restituzione |
|---|---|---|---|
| 04.02 (*segue*) | cc) superiore a 27 %: | | |
| | (11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41% | 2720 10 | — (1) per kg |
| | (22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 % . . | 2720 20 | — (1) per kg |
| | ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere o granulati: | | |
| | ex a) in scatole metalliche, ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %: | | |
| | (1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso | 2810 10 | 2,40 (2) |
| | (2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso | 2810 20 | 8,80 (2) |
| | b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse: | | |
| | ex 1. inferiore o uguale a 45 %: | | |
| | (aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso: | | |
| | (11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg | 2910 23 | 2,40 (2) |
| | (22) non nominati . . . . . . . . . . | 2910 28 | — (2) |
| | (bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % e inferiore o uguale a 9,5 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso: | | |
| | (11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg | 2910 34 | 8,80 (2) |
| | (22) non nominati . . . . . . . . | 2910 39 | — (2) |
| | (cc) aventi tenore in peso, di materie grasse superiore a 9,5 % . . | 2910 42 | — (1) per kg |
| | 2. superiore a 45 % . . . . . . | 3010 00 | — (1) per kg |
| 04.03 | Burro (4): | | |
| | ex A. aventi tenore, in peso di materie grasse uguale o superiore a 82 % e inferiore o uguale a 85 % (5): | | |
| | (I) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg per le esportazioni verso: | 3110 10 | |
| | — la zona E (3) (8) . . . . . . . . . . . . . . | | 58,00 |
| | — le altre destinazioni . . . . . . . . . . . . . . | | 50,00 |
| | (II) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto superiore a 1 kg e inferiore o uguale a 5 kg | 3110 20 | 50,00 |
| | (III) altri . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3110 30 | — |
| | B. altri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3210 00 | — |
| 04.04 | Formaggi e latticini (6) (7): | | |
| | ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere: | | |
| | II. altri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3800 00 | |
| | per le esportazioni verso: | | |
| | — la zona D (8) . . . . . . . . . . . . . . | | 40,00 |
| | — la zona F (8) . . . . . . . . . . . . . . | | 38,00 |
| | — il Liechtenstein e la Svizzera . . . . . . . . . . | | — |
| | — l'Austria . . . . . . . . . . . . . . | | 15,00 |
| | — le altre destinazioni . . . . . . . . . . . . . . | | 40,00 |

| Numero della tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Codice | Ammontare della restituzione |
|---|---|---|---|
| 04.04 (*segue*) | ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort | 4000 00 | 30,00 |
| | D. Formaggi fusi: diversi da quelli grattugiati o in polvere: | | |
| | II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse: | | |
| | a) inferiore o uguale a 36 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca: | | |
| | ex 1. inferiore o uguale a 48 % ed aventi tenore, in peso di sostanza secca: | | |
| | (aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 % . . . . | 4410 10 | |
| | per le esportazioni verso: | | |
| | — la zona D (8) . . . . . . . . . . . . | | — |
| | — le altre destinazioni . . . . . . . . . . | | 10,00 |
| | (bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca: | | |
| | (11) inferiore a 20 % . . . . . . . . . . . | 4410 20 | |
| | per le esportazioni verso: | | |
| | — la zona D (8) . . . . . . . . . . . | | — |
| | — le altre destinazioni . . . . . . . . . | | 10,00 |
| | (22) uguale o superiore a 20 % . . . . . . . . | 4410 30 | |
| | per le esportazioni verso: | | |
| | — la zona D (8) . . . . . . . . . . . | | — |
| | — le altre destinazioni . . . . . . . . . | | 20,00 |
| | (cc) uguale o superiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca: | | |
| | (11) inferiore a 20 % . . . . . . . . . . . | 4410 40 | |
| | per le esportazioni verso: | | |
| | — la zona D (8) . . . . . . . . . . . | | — |
| | — le altre destinazioni . . . . . . . . . | | 10,00 |
| | (22) uguale o superiore a 20 % ed inferiore a 40 % . . . | 4410 50 | |
| | per le esportazioni verso: | | |
| | — la zona D (8) . . . . . . . . . . . | | — |
| | — le altre destinazioni . . . . . . . . . | | 20,00 |
| | (33) uguale o superiore a 40 % . . . . . . . . | 4410 60 | |
| | per le esportazioni verso: | | |
| | — la zona D (8) . . . . . . . . . . . | | 3,00 |
| | — le altre destinazioni . . . . . . . . . | | 30,00 |
| | ex 2. superiore a 48 % ed aventi tenore, in peso di sostanza secca: | | |
| | (aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 % . . . . | 4510 10 | |
| | per le esportazioni verso: | | |
| | — la zona D (8) . . . . . . . . . . . . | | — |
| | — le altre destinazioni . . . . . . . . . | | 10,00 |
| | (bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 % . . . . | 4510 20 | |
| | per le esportazioni verso: | | |
| | — la zona D (8) . . . . . . . . . . . . | | — |
| | — le altre destinazioni . . . . . . . . . | | 20,00 |
| | (cc) uguale o superiore a 43 % ed inferiore a 46 % . . . . | 4510 30 | |
| | per le esportazioni verso: | | |
| | — la zona D (8) . . . . . . . . . . . . | | 3,00 |
| | — le altre destinazioni . . . . . . . . . . | | 30,00 |
| | (dd) uguale o superiore a 46 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca: | | |
| | (11) inferiore a 55 % . . . . . . . . . . . | 4510 40 | |
| | per le esportazioni verso: | | |
| | — la zona D (8) . . . . . . . . . . | | 3,00 |
| | — le altre destinazioni . . . . . . . . . | | 30,00 |

| Numero della tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Codice | Ammontare della restituzione |
|---|---|---|---|
| 04.04 (*segue*) | (22) uguale o superiore a 55 % | 4510 50 | |
| | per le esportazioni verso: | | |
| | — la zona D (8) | | 3,00 |
| | — le altre destinazioni | | 36,00 |
| | b) superiore a 36 % | 4610 00 | |
| | per le esportazioni verso: | | |
| | — la zona D (8) | | 3,00 |
| | — le altre destinazioni | | 36,00 |
| | E. altri: | | |
| | I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa: | | |
| | ex a) inferiore o uguale a 47 %: | | |
| | (1) Grana, Parmigiano Reggiano | 4710 11 | 40,00 |
| | (2) Fiore Sardo, Pecorino | 4710 16 | 55,00 |
| | (3) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 30 % | 4710 21 | 40,00 |
| | b) superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 %: | | |
| | ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 50 % e di una maturazione: | | |
| | (aa) inferiore a 3 mesi | 4810 10 | |
| | per le esportazioni verso: | | |
| | — la zona D (8) | | 20,00 |
| | — le altre destinazioni | | 40,00 |
| | (bb) uguale o superiore a 3 mesi | 4810 20 | |
| | per le esportazioni verso: | | |
| | — la zona D (8) | | 20,00 |
| | — la zona E (8) | | 46,00 |
| | — le altre destinazioni | | 40,00 |
| | ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca: | | |
| | ex aa) superiore a 39 % ed inferiore o uguale a 48 % | 4920 00 | |
| | per le esportazioni verso: | | |
| | — la zona D (8) | | 29,00 |
| | — la Svizzera | | 11,00 |
| | — le altre destinazioni | | 36,00 |
| | ex 5. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca: | | |
| | (aa) inferiore a 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso | 5120 10 | 6,40 |
| | (bb) uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62 % | 5120 20 | |
| | per le esportazioni verso: | | |
| | — la Svizzera | | 11,00 |
| | — le altre destinazioni | | 12,00 |
| | (cc) uguale o superiore a 39 %: | | |
| | (11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano | 5120 30 | |
| | per le esportazioni verso: | | |
| | — la Svizzera | | 11,00 |
| | — le altre destinazioni | | 36,00 |

| Numero della tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Codice | Ammontare della restituzione |
|---|---|---|---|
| 04.04 (*segue*) | (22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda . . . | 5120 40 | |
| | per le esportazioni verso: | | |
| | — la zona D (8) . . . . . . . | | 29,00 |
| | — la zona F (8) . . . . . . | | 27,56 |
| | — la Svizzera . . | | 11,00 |
| | — le altre destinazioni . . . . . . | | 36,00 |
| | (33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio | 5120 50 | |
| | per le esportazioni verso: | | |
| | — la zona D (8) . . . . . . . | | 29,00 |
| | — la zona F (8) . . . . . . . . | | 25,56 |
| | — la Svizzera . . . . . . | | 11,00 |
| | — le altre destinazioni . . . . | | 30,40 |
| | (44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa: | | |
| | (aaa) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 % | 5120 60 | |
| | per le esportazioni verso: | | |
| | — la Svizzera . . . . . . | | 11,00 |
| | — le altre destinazioni . . . | | 36,00 |
| | (bbb) superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 % | 5120 70 | |
| | per le esportazioni verso: | | |
| | — la zona D (8) . . . . | | 29,00 |
| | — la zona F (8) . . . . . . | | 27,56 |
| | — la Svizzera . . . . | | 11,00 |
| | — le altre destinazioni . . . . . . | | 36,00 |
| | II. non nominati: | | |
| | ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85 % in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20 % ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5 % in peso | 5310 00 | 32,00 |

Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

---

(1) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 67,95 dal 25 ottobre 1971 al 31 ottobre 1971 e L. 62,50 dal 1° novembre 1971 al 5 novembre 1971.

(2) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;

b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 67,95 dal 25 ottobre 1971 al 31 ottobre 1971 e L. 62,50 dal 1° novembre 1971 al 5 novembre 1971.

(3) La restituzione è pagata soltanto allorchè si produce la prova che il burro in questione è stato immesso in consumo in questa zona. Qualora tale condizione non sia rispettata è applicabile la restituzione fissata per il medesimo prodotto esportato verso « le altre destinazioni ».

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona *E*, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona *E* non vengono prese in considerazione.

(6) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona *D*, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona *D* non vengono prese in considerazione.

(7) La concessione di una restituzione all'esportazione di formaggi verso la Spagna, ad esclusione dei territori doganali a regime particolare, è subordinata al rilascio di un titolo particolare, secondo le norme e le condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(8) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

Zona *A*: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.

Zona *B*: Messico, paesi dell'America centrale e del sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonchè le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.

Zona *C*: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.

Zona *D*: *Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.*

Zona *E*: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (comprese l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.

Zona *F*: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonchè le isole Hawai.

**(4395)**

# MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1974, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 24, è stato respinto il ricorso straordinario proposto il 30 aprile 1970 dal sig. Tersite Bertola, avverso il provvedimento istitutivo di una rivendita generi di monopolio nel comune di Adro.

(4719)

# COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

### Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Catanzaro, in liquidazione coatta

Nella riunione del 27 maggio 1974, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca popolare di Catanzaro, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Catanzaro, in liquidazione coatta, l'avv. Luigi Francesco Gigliotti è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(4741)

# REGIONE TOSCANA

### Approvazione del piano di zona del comune di Gavorrano

Con deliberazione della giunta regionale n. 968 del 6 febbraio 1974 è stato approvato il piano delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Gavorrano (Grosseto), ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(4649)

### Approvazione del piano di zona del comune di Suvereto

Con deliberazione della giunta regionale n. 2494 del 23 marzo 1974 è stato approvato il piano delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Suvereto (Livorno), ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(4650)

### Approvazione del piano di zona del comune di Pieve a Nievole

Con deliberazione della giunta regionale n. 7162 del 14 novembre 1973 è stato approvato il piano delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Pieve a Nievole (Pistoia), ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(4651)

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

### Approvazione del piano per gli insediamenti produttivi del comune di Busseto

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna n. 601 in data 20 maggio 1974 è stato approvato il piano per lo insediamento artigianale, area reperita lungo la provinciale Fidenza-Busseto-Polesine, a sud della linea ferroviaria Fidenza-Cremona e della tangenziale di Busseto capoluogo, adottato dal comune di Busseto (Parma) con deliberazione del consiglio comunale n. 352 del 3 settembre 1973.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(4795)

### Approvazione del piano di zona del comune di Codigoro

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna n. 616 in data 20 maggio 1974 è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Codigoro (Ferrara) con deliberazione del consiglio comunale n. 143 del 24 settembre 1973.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(4798)

### Approvazione del piano di zona del comune di Pianoro

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna n. 612 in data 20 maggio 1974 è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Pianoro (Bologna) con deliberazione del consiglio comunale n. 53 dell'8 maggio 1973.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(4797)

### Variante al piano di zona del comune di Pianoro

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna n. 611 in data 20 maggio 1974 è stata approvata la variante al piano di zona per l'edilizia economica e popolare, approvato con decreto ministeriale n. 687 del 17 maggio 1967, adottato dal comune di Pianoro (Bologna) con deliberazione del consiglio comunale n. 52 dell'8 maggio 1973.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(4796)

# REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

### Scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, di diciannove società cooperative

Con deliberazioni della giunta regionale le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) « Coop. edil. Selene - Soc. coop. a r. l. », Trieste;
2) « Soc. coop. operaia fra armatori ferroviari, sterratori ed affini - Soc. coop. a r. l. », Trieste;
3) « Gruppo autotrasportatori Valmaura - C.A.V. » - Soc. coop. a r. l., Trieste;
4) « Vulcano - Soc. coop. a r. l. », Trieste;
5) « Altair - Soc. coop. a r. l. », Trieste;
6) « Danaide - Soc. coop. edilizia a r. l. », Trieste;
7) « Soc. coop. operai parchettisti e falegnami - a r. l. », Trieste;
8) « Coop. edilizia Unità d'Italia - a r. l. », Trieste;
9) « Stalla sociale di Moscardo - a r.l. », Paluzza (Udine);
10) « Coop. agricola di Rive d'Arcano - a r. l. », Rive di Arcano (Udine);
11) « Soc. coop. di consumo tra i lavoratori della Ferriera di Servola - a r. l. », Trieste;
12) « Coop. edilizia tra impiegati dello Stato - Skey - Soc. coop. a r. l. », Udine;
13) « Coop. edilizia Laguna - Soc. coop. a r. l. », San Giorgio di Nogaro (Udine);
14) « Coop. edil. Adriatica - Soc. coop. a r.l. », San Giorgio di Nogaro (Udine);
15) « Settebello - Soc. coop. a r. l. », Trieste;
16) « Soc. coop. elettrica Val d'Arzino - a r. l. », Pielungo di Vito d'Asio (Pordenone);
17) « Soc. coop. elettrica di S. Francesco - a r. l. », S. Francesco di Vito d'Asio (Pordenone);
18) « Soc. elettrica cooperativa Casenove - a r. l. », Palse di Porcia (Pordenone);
19) « Autotrasporti Trieste - Soc. coop. a r. l. », Trieste.

(4721)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1972, in corso di registrazione, con il quale è stata determinata la nuova consistenza organica dei posti di tecnico esecutivo assegnati all'osservatorio astronomico di Capodimonte (Napoli);
Considerato che nell'organico del personale tecnico della carriera esecutiva degli osservatori astronomico e vesuviano risulta disponibile un posto di tecnico esecutivo in conseguenza del collocamento a riposo, dal 15 gennaio 1973, del sig. Luigi Ievolella, tecnico esecutivo di ruolo presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte;
Considerato, pertanto, che nell'organico del personale tecnico di carriera esecutiva dell'osservatorio astronomico di Capodimonte (Napoli) sono disponibili per concorso pubblico due posti di tecnico esecutivo in prova (parametro 128);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico esecutivo in prova (parametro 128) nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte (Napoli).

I suddetti posti sono così ripartiti: uno per tecnico elettronico ed uno per tecnico di falegnameria, con distinti programmi di esame.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*a*) essere muniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

*b*) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, numero 500, e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonché per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

*c*) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*d*) avere il godimento dei diritti politici;

*e*) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

*f*) avere l'idoneità fisica all'impiego;

*g*) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione e siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

*a*) il nome e il cognome;

*b*) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

*c*) il possesso della cittadinanza italiana;

*d*) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

*f*) il titolo di studio;

*g*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h*) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

*i*) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

*l*) il proprio domicilio o recapito;

*m*) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perveranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore al venticinque per cento del totale dei punti.

Gli esami consistono in una prova pratica e in una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Il candidato deve ottenere la votazione di almeno 7 decimi per superare la prova pratica e la votazione di almeno 6 decimi per superare la prova orale.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a*) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

*b*) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

*c*) tessera postale;

*d*) porto d'armi;

*e*) patente automobilistica;

*f*) passaporto.

Art. 7.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati sul Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti di rito:

*a*) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata in uno dei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta legale contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

*b*) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta legale, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

*c*) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

*d*) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

*e*) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale;

*f*) certificato, su carta legale, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta legale, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta legale.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): debbono altresì produrre copie dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta legale, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta legale da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1973

*Il Ministro*: SCALFARO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1974*
*Registro n. 28 Istruzione, foglio n. 313*

ALLEGATO A

*Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV* - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . sottoscritt . . . (*a*), nat . . a . . . . . (provincia di . . .), il . . . . ., chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico esecutivo in prova (parametro 128), carriera esecutiva, con assegnazione all'osservatorio astronomico di Capodimonte, concorso indetto con decreto ministeriale 30 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1974, registro n. 28 Istruzione, foglio n. 313, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 20 giugno 1974.

A tal fine . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . ;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio (*e*) . . . . .;

6) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*f*);

7) di non essere stat . . destituit . . o dispensat . . dallo impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat . . dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*g*): .

. . sottoscritt . . dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . . (provincia di . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*h*) . . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . sottoscritt . . allega, inoltre, i seguenti titoli di merito: . .

Luogo e data . . . . .

Firma (*i*)

---

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate, gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale e riabilitazione).

(*d*) In caso contrario, indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Il titolo di studio di istruzione secondaria di primo grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale deve essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio superiore.

(*f*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*i*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO B

PROGRAMMI DI ESAME

*Posto per tecnico elettronico*:

Elettronica applicata all'astronomia e all'astrofisica.

Pratica di laboratorio elettronico con particolare riguardo all'esecuzione di circuiti stampati e cablaggi per circuiti logici.

*Posto per tecnico di falegnameria*:

Pratica di laboratorio di falegnameria; uso e conoscenza delle principali macchine per la lavorazione del legno.

Modelli in legno di strumenti astronomici e di loro parti.

**(4747)**

---

# MINISTERO DELLA SANITA

## Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico della temporanea direzione degli uffici di cui alla legge 27 aprile 1974, n. 174.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 27 aprile 1974, n. 174, concernente la ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero della sanità per la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffusive;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1974, con il quale vengono fissati criteri selettivi per il conferimento dell'incarico della direzione degli uffici in parola;

Decreta:

Art. 1.

Un avviso pubblico per il conferimento dell'incarico della temporanea direzione dei seguenti venti uffici periferici del Ministero della sanità per la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffusive: Ancona (porto), Brindisi (porto), Cagliari (porto), Catania (porto), Messina (porto), Taranto (porto), Trieste (porto), Imperia (porto), Pescara (porto), Salerno (porto), Trapani (porto), La Spezia (porto), Ravenna (porto), Savona (porto), Pesaro (porto), Reggio Calabria (porto), Roma (porto Fiumicino), Siracusa (porto), Bologna (aeroporto Panigale), Torino (aeroporto Caselle).

Art. 2.

Il conferimento degli incarichi verrà effettuato a favore dei candidati che, in possesso dei requisiti prescritti per la ammissione agli impieghi civili dello Stato, ad esclusione della età, siano, altresì, in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

laurea in medicina e chirurgia;

abilitazione all'esercizio professionale;

iscrizione all'albo professionale (solo per i liberi professionisti).

Art. 3.

Tali incarichi, di durata annuale, verranno attribuiti secondo la graduatoria formulata da apposita commissione sulla base dei titoli presentati dagli interessati a corredo delle domande, tenuto conto delle preferenze espresse dagli interessati medesimi.

Art. 4.

Le domande per il conferimento degli incarichi, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Le domande stesse si considerano, altresì, prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione, la sede (o, in ordine di preferenza, le sedi) degli uffici di sanità indicati nell'art. 1, per la cui direzione intendano concorrere.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare, tempestivamente, al Ministero le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, da apporsi in calce alla domanda, deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere l'istanza stessa, o da un notaio, o da un cancelliere, o dal segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Gli aspiranti all'incarico dovranno unire alla domanda in originale o copia autentica, ed in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo:

1) diploma di laurea;

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

3) certificato di iscrizione all'albo professionale (quando si tratta di liberi professionisti);

4) estratto dell'atto di nascita;

5) certificato di cittadinanza italiana;

6) certificato di godimento dei diritti politici;

7) certificato generale del casellario giudiziale (tale documento non può essere sostituito con il certificato penale);

8) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato per l'incarico in questione.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, che dovrà essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'incarico al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultante dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro;

9) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva (tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato).

I certificati indicati ai numeri 5), 6), 7) e 8) non dovranno essere stati rilasciati in data anteriore a tre mesi da quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine indicato all'art. 4, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

*a*) copia integrale dello stato matricolare, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono;

*b*) titolo di studio;

*c*) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

*d*) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma, in carriera continuativa, e quelli che appartengono a Corpi armati dello Stato, possono presentare i seguenti documenti:

*A*) titolo di studio;

*B*) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

*C*) estratto dell'atto di nascita;

*D*) certificato generale del casellario giudiziale;

*E*) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli aspiranti dovranno unire, inoltre, alla domanda, ai fini della formazione della graduatoria, tutti i documenti e i titoli che credano opportuno presentare nel proprio interesse, anche essi in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo. Di tali documenti e titoli dovrà essere prodotto elenco in triplice copia.

Art. 6.

Con successivo decreto sarà nominata un'apposita commissione per la valutazione dei titoli e per la formulazione della graduatoria.

Art. 7.

Il Ministro per la sanità, quando ricorra la condizione prevista dall'art. 2, comma primo, della legge 27 aprile 1974, n. 174, conferirà l'incarico della temporanea direzione degli uffici di sanità indicati nell'art. 1 del presente decreto, agli aspiranti che risulteranno utilmente collocati nella graduatoria, in relazione alle preferenze espresse dagli interessati.

Agli stessi sarà corrisposto un compenso mensile di importo pari allo stipendio iniziale stabilito per il personale statale della carriera direttiva con parametro 307, ridotto a lire 100.000 se si tratta di medico dipendente da ente pubblico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1974

*Il Ministro*: COLOMBO

(4699)

**Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di medico coadiutore presso gli uffici di cui alla legge 27 aprile 1974, n. 174.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 27 aprile 1974, n. 174, concernente la ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero della sanità per la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffusive;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1974, con il quale vengono fissati criteri selettivi per il conferimento dell'incarico di medico coadiutore presso gli uffici in parola;

Decreta:

Art. 1.

Un avviso pubblico per il conferimento di trenta incarichi di medico coadiutore presso i seguenti uffici periferici del Ministero della sanità per la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffusive: Bari (porto), Brindisi (porto), Cagliari (porto: due posti), Catania (porto), Genova (porto: tre posti), Livorno (porto), Messina (porto), Varese (aeroporto Malpensa: tre posti), Napoli (porto: tre posti), Taranto (porto), Trieste (porto), Venezia (porto), Imperia (porto), Pescara (porto), Salerno (porto), Trapani (porto), La Spezia (porto), Ravenna (porto), Savona (porto), Pesaro (porto), Reggio Calabria (porto), Siracusa (porto), Torino (aeroporto Caselle).

Art. 2.

Il conferimento degli incarichi verrà effettuato a favore dei candidati che, in possesso dei requisiti prescritti per la ammissione agli impieghi civili dello Stato, ad esclusione della età, siano, altresì, in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

laurea in medicina e chirurgia;

abilitazione all'esercizio professionale;

iscrizione all'albo professionale (solo per i liberi professionisti).

Art. 3.

Tali incarichi, di durata annuale, verranno attribuiti secondo la graduatoria formulata da apposita commissione sulla base dei titoli presentati dagli interessati a corredo delle domande, tenuto conto delle preferenze espresse dagli interessati medesimi.

Art. 4.

Le domande per il conferimento degli incarichi, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Le domande stesse si considerano, altresì, prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione, la sede (o, in ordine di preferenza, le sedi) degli uffici di sanità indicati nell'art. 1, presso cui intendano espletare l'incarico di coadiutore.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare, tempestivamente, al Ministero le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabile a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, da apporsi in calce alla domanda, deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere l'istanza stessa, o da un notaio, o da un cancelliere, o dal segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Gli aspiranti all'incarico dovranno unire alla domanda in originale o copia autentica, ed in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo:

1) diploma di laurea;

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

3) certificato di iscrizione all'albo professionale (quando si tratta di liberi professionisti);

4) estratto dell'atto di nascita;

5) certificato di cittadinanza italiana;

6) certificato di godimento dei diritti politici;

7) certificato generale del casellario giudiziale (tale documento non può essere sostituito con il certificato penale);

8) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato per l'incarico in questione.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, che dovrà essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare mensione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'incarico al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultante dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro;

9) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva (tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato).

I certificati indicati ai numeri 5), 6), 7) e 8) non dovranno essere stati rilasciati in data anteriore a tre mesi da quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine indicato all'art. 4, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

*a*) copia integrale dello stato matricolare, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono:

*b*) titolo di studio;

*c*) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

*d*) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma, in carriera continuativa, e quelli che appartengono a Corpi armati dello Stato, possono presentare i seguenti documenti:

*A*) titolo di studio;

*B*) diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

*C*) estratto dell'atto di nascita;

*D*) certificato generale del casellario giudiziale;

*E*) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli aspiranti dovranno unire, inoltre, alla domanda, ai fini della formazione della graduatoria, tutti i documenti e i titoli che credano opportuno presentare nel proprio interesse, anche essi in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo. Di tali documenti e titoli dovrà essere prodotto elenco in triplice copia.

Art. 6.

Con successivo decreto sarà nominata un'apposita commissione per la valutazione dei titoli e per la formulazione della graduatoria.

Art. 7.

L'incarico sarà conferito con decreto del Ministro agli aspiranti che saranno utilmente collocati nella graduatoria, in relazione alle preferenze espresse dagli interessati.

Agli stessi sarà corrisposto un compenso mensile pari allo stipendio iniziale stabilito per il personale statale della carriera direttiva con parametro 257, ridotto a L. 80.000 se si tratta di medico dipendente da ente pubblico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1974

*Il Ministro*: COLOMBO

**(4700)**

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei, del concorso, per esami, a centoventi posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Lazio.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 14 al Bollettino ufficiale n. 2 del mese di febbraio 1974, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 20 maggio 1974 il decreto ministeriale 18 giugno 1973 che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei, del concorso, per esami, a centoventi posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Lazio, indetto con decreto ministeriale 18 ottobre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 30 ottobre 1972.

**(4833)**

# REGIONI

## REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1974, n. 37.

**Costituzione della commissione regionale per la consulenza tecnico-amministrativa in materia di urbanistica e beni ambientali. Abolizione di pareri e controlli prescritti dalla legislazione vigente in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale o locale.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 30 *maggio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

*la seguente legge:*

Art. 1.

Per l'esercizio delle funzioni in materia urbanistica e di beni ambientali, il consiglio e la giunta regionale si possono avvalere del parere della commissione tecnico-amministrativa che si istituisce con la presente legge.

Art. 2.

La commissione è composta di 18 membri, nominati con decreto del presidente della giunta regionale, e si articola in due sezioni, una con sede a Perugia e l'altra con sede a Terni.

Ciascuna sezione è così composta:

*a*) un componente della giunta regionale, designato dalla stessa con funzioni di presidente;

*b*) tre esperti dipendenti della Regione, designati dalla giunta regionale;

*c*) cinque esperti, designati dal consiglio regionale con voto limitato.

Le sezioni si occupano degli affari riguardanti la provincia ove hanno sede.

Il consiglio regionale e la giunta possono richiedere la riunione delle due sezioni in seduta comune, per la trattazione di questioni aventi rilevanza regionale; in tal caso la commissione è presieduta a turno da uno dei presidenti di sezione.

A ciascuna sezione la giunta regionale assegna un dipendente della Regione con funzioni di segretario, senza diritto di voto.

I membri della commissione durano in carica cinque anni.

Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

I pareri sono validamente espressi col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 3.

In materia urbanistica e di beni ambientali, i pareri della commissione sostituiscono quelli di ogni altro organo consultivo, singolo o collegiale, previsto da qualsiasi disposizione legislativa.

Art. 4.

La commissione, avuto riguardo agli affari posti all'ordine del giorno, può invitare altri esperti che non avranno diritto al voto, e deve invitare i rappresentanti delle amministrazioni interessate alle materie poste all'ordine del giorno, anche essi senza diritto di voto.

Art. 5.

Con la presente legge è da considerarsi soppresso ogni altro parere prescritto dalle disposizioni vigenti in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale o locale.

Per le opere pubbliche di cui al comma precedente gli enti locali sono tenuti ad acquisire il parere della commissione di cui all'art. 2, che dovrà pronunciarsi entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.

Art. 6.

Ai componenti della commissione, che non siano dipendenti regionali, ed agli esperti di cui all'art. 4, è corrisposto un gettone di presenza.

E' altresì corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio ai membri residenti fuori della sede delle sezioni della commissione di cui all'art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a provvedere con atto amministrativo alla definizione dell'entità ed alla liquidazione delle predette spettanze.

Art. 7.

L'onere annuo di L. 15.000.000 previsto per l'attuazione della presente legge farà carico allo stanziamento del cap. 35 del bilancio dell'esercizio in corso e di quelli successivi.

La suddetta spesa è dichiarata obbligatoria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 24 maggio 1974

CONTI

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il* 19 *aprile* 1974 (*atto n.* 1028) *ed è stata vistata dal commissario del Governo in data* 23 *maggio* 1974.

**(4751)**

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1974, n. 11.

**Approvazione del bilancio di previsione della regione autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1974.**

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 13 *maggio* 1974)

**(4752)**

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741610)